

“Il quadro normativo”

A. LA DISCIPLINA CIVILISTICA ED AMMINISTRATIVISTICA.

Il quadro normativo in materia di fonti di energia alternative è assai frastagliato e complesso, per lo più caratterizzato da interventi recanti proclamazioni di principio sulla necessità di stimolare e promuovere il ricorso a tali fonti alternative, nonché sulla esigenza di tutela dell'ambiente.

Si pensi alla l. 9 gennaio 1991, n. 10, recante “Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia”, nonché a tutti i successivi atti normativi che l'hanno poi seguita, incluso il decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 che ne ha costituito la prima attuazione.

Ancora, si pensi alla l. 1 giugno 2002, n. 120, con la quale si è provveduto alla ratifica ed esecuzione del Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Kyoto l'11 dicembre 1997.

Il quadro normativo nazionale è stato integrato con l'attività normogenetica dell'Unione Europea, che ha in particolare portato all'emanazione della direttiva 2002/91/CE in tema di rendimento energetico nell'edilizia.

Da essa occorre prendere le mosse per ricostruire l'attuale quadro normativo nazionale e comunicatario concernente lo sfruttamento delle fonti energetiche alternative ed, in particolare, quella solare.

Un esempio della complessità del quadro normativo e della sua attuazione, in specie sul piano fiscale, è costituito proprio dall'esame del d. lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 e dai decreti adottati dal Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, del 28 luglio 2005 e 6 febbraio 2006: il sistema degli incentivi, infatti, si è caratterizzato per una eccessiva macchinosità ed ha finito con lo stimolare la nascita di impianti di notevoli dimensioni, installati a terra, a discapito dei piccoli impianti da installarsi sugli edifici. Proprio per questo, si è pervenuti all'adozione del d.m. 19 febbraio 2007 (“Criteri e modalità per incentivare la produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare, in attuazione dell'art. 7 d. lgs. n. 387 del 2003), che ha perseguito la finalità della semplificazione e della promozione dei piccoli impianti – inferiori a 20 kW – che sono per altro quelli che non necessitano della valutazione d'impatto ambientale.

1. Il d. lgs. 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia).

Il decreto stabilisce i criteri, le condizioni e le modalità per migliorare le prestazioni energetiche degli edifici “al fine di favorire lo sviluppo, la valorizzazione e l'integrazione delle fonti rinnovabili e la diversificazione energetica, contribuire a conseguire gli obiettivi nazionali di limitazione delle emissioni di gas a effetto serra

posti dal protocollo di Kyoto, promuovere la competitività dei comparti più avanzati attraverso lo sviluppo tecnologico.” (art. 1).

In esso è sostanzialmente dettata una disciplina assai articolata, che concerne:

- a) la metodologia per il calcolo delle prestazioni energetiche integrate degli edifici;
- b) l'applicazione di requisiti minimi in materia di prestazioni energetiche degli edifici;
- c) i criteri generali per la certificazione energetica degli edifici;
- d) le ispezioni periodiche degli impianti di climatizzazione;
- e) i criteri per garantire la qualificazione e l'indipendenza degli esperti incaricati della certificazione energetica e delle ispezioni degli impianti;
- f) la raccolta delle informazioni e delle esperienze, delle elaborazioni e degli studi necessari all'orientamento della politica energetica del settore;
- g) la promozione dell'uso razionale dell'energia anche attraverso l'informazione e la sensibilizzazione degli utenti finali, la formazione e l'aggiornamento degli operatori del settore.

Il quadro è completato da una clausola di cedevolezza, in favore della normativa regionale e delle province autonome, ai sensi dell'art. 117 comma 5 Cost., nonché dalla promozione della cooperazione, della semplificazione e della omogeneità normativa.

Il decreto si applica, ai sensi dell'art. 3:

- a) alla progettazione e realizzazione di edifici di nuova costruzione e degli impianti in essi installati, di nuovi impianti installati in edifici esistenti, delle opere di ristrutturazione degli edifici e degli impianti esistenti con le modalità e le eccezioni previste ai commi 2 e 3;
- b) all'esercizio, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici degli edifici, anche preesistenti, secondo quanto previsto agli articoli 7, 9 e 12;
- c) alla certificazione energetica degli edifici, secondo quanto previsto all'articolo 6.

Nel caso di ristrutturazione di edifici esistenti, e per quanto riguarda i requisiti minimi prestazionali di cui all'articolo 4, è prevista un'applicazione graduale in relazione al tipo di intervento. A tale fine, sono previsti diversi gradi di applicazione:

- a) una applicazione integrale a tutto l'edificio nel caso di:
 - 1) ristrutturazione integrale degli elementi edilizi costituenti l'involucro di edifici esistenti di superficie utile superiore a 1000 metri quadrati;

2) demolizione e ricostruzione in manutenzione straordinaria di edifici esistenti di superficie utile superiore a 1000 metri quadrati;

b) una applicazione integrale, ma limitata al solo ampliamento dell'edificio nel caso che lo stesso ampliamento risulti volumetricamente superiore al 20 per cento dell'intero edificio esistente;

c) una applicazione limitata al rispetto di specifici parametri, livelli prestazionali e prescrizioni, nel caso di interventi su edifici esistenti, quali:

1) ristrutturazioni totali o parziali, manutenzione straordinaria dell'involucro edilizio e ampliamenti volumetrici all'infuori di quanto già previsto alle lettere *a)* e *b)*;

2) nuova installazione di impianti termici in edifici esistenti o ristrutturazione degli stessi impianti;

3) sostituzione di generatori di calore.

3. Sono escluse dall'applicazione del presente decreto le seguenti categorie di edifici e di impianti:

a) gli immobili ricadenti nell'ambito della disciplina della parte seconda e dell'articolo 136, comma 1, lettere *b)* e *c)*, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio nei casi in cui il rispetto delle prescrizioni implicherebbe una alterazione inaccettabile del loro carattere o aspetto con particolare riferimento ai caratteri storici o artistici;

b) i fabbricati industriali, artigianali e agricoli non residenziali quando gli ambienti sono riscaldati per esigenze del processo produttivo o utilizzando reflui energetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili;

c) i fabbricati isolati con una superficie utile totale inferiore a 50 metri quadrati;

c-bis) gli impianti installati ai fini del processo produttivo realizzato nell'edificio, anche se utilizzati, in parte non preponderante, per gli usi tipici del settore civile.

Inoltre, a mente dell'art. 6 del d. lgs. 192 del 2005, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli edifici di nuova costruzione e quelli di cui all'articolo 3, comma 2, lettera *a)*, devono essere dotati, al termine della costruzione medesima ed a cura del costruttore, di un attestato di certificazione energetica, redatto secondo i criteri e le metodologie di cui all'articolo 4, comma 1 o, in difetto di adozione delle relative procedure da parte di regioni e province competenti, di un attestato di qualificazione energetica asseverato da un tecnico abilitato.

La norma non si applica agli edifici che non ricadono nel campo di applicazione del comma 1 con la seguente gradualità temporale e con onere a carico del venditore o, con riferimento al comma 4, del locatore:

a) a decorrere dal 1° luglio 2007, agli edifici di superficie utile superiore a 1000 metri quadrati, nel caso di trasferimento a titolo oneroso dell'intero immobile;

b) a decorrere dal 1° luglio 2008, agli edifici di superficie utile fino a 1000 metri quadrati, nel caso di trasferimento a titolo oneroso dell'intero immobile con l'esclusione delle singole unità immobiliari;

c) a decorrere dal 1° luglio 2009 alle singole unità immobiliari, nel caso di trasferimento a titolo oneroso ⁽⁹⁾.

L'art. 6 comma 1-*ter* prevede inoltre che a decorrere dal 1° gennaio 2007, l'attestato di certificazione energetica dell'edificio o dell'unità immobiliare interessata, conforme a quanto specificato al comma 6, è necessario per accedere agli incentivi ed alle agevolazioni di qualsiasi natura, sia come sgravi fiscali o contributi a carico di fondi pubblici o della generalità degli utenti, finalizzati al miglioramento delle prestazioni energetiche dell'unità immobiliare, dell'edificio o degli impianti.

Sono in ogni caso fatti salvi i diritti acquisiti ed il legittimo affidamento in relazione ad iniziative già formalmente avviate a realizzazione o notificate all'amministrazione competente, per le quali non necessita il preventivo assenso o concessione da parte della medesima.

V'è di più.

A decorrere dal 1° luglio 2007, in forza dell'art. 6 comma 1-*quater*, tutti i contratti, nuovi o rinnovati, relativi alla gestione degli impianti termici o di climatizzazione degli edifici pubblici, o nei quali figura comunque come committente un soggetto pubblico, debbono prevedere la predisposizione dell'attestato di certificazione energetica dell'edificio o dell'unità immobiliare interessati entro i primi sei mesi di vigenza contrattuale, con predisposizione ed esposizione al pubblico della targa energetica.

La certificazione per gli appartamenti di un condominio può fondarsi, oltre sulla valutazione dell'appartamento interessato anche su una certificazione comune dell'intero edificio, per i condomini dotati di un impianto termico comune oppure sulla valutazione di un altro appartamento rappresentativo dello stesso condominio e della stessa tipologia.

Il rilievo della certificazione in esame si coglie ove si rifletta sul fatto che i commi 3 e 4 dell'art. 6 prevedono, rispettivamente nel caso di trasferimento a titolo oneroso o locazione di interi immobili o di singole unità immobiliari già dotati di attestato di certificazione energetica in base ai commi 1, 1-*bis*, 1-*ter* e 1-*quater*, che l'attestato sia allegato all'atto di trasferimento a titolo oneroso, in originale o copia autenticata, e messo a disposizione del conduttore o ad esso consegnato in copia certificata dal proprietario conforme all'originale.

L'attestato relativo alla certificazione energetica ha una validità temporale massima di dieci anni a partire dal suo rilascio, ed è aggiornato ad ogni intervento di ristrutturazione che modifica la prestazione energetica dell'edificio o dell'impianto.

Negli edifici di proprietà pubblica o adibiti ad uso pubblico, la cui metratura utile totale supera i 1000 metri quadrati, l'attestato di certificazione energetica è affisso nello stesso edificio a cui si riferisce in luogo facilmente visibile per il pubblico.

8. Gli edifici di proprietà pubblica che sono oggetto dei programmi di cui all'articolo 13, comma 2, dei decreti adottati dal Ministero delle attività produttive il 20 luglio 2004, sono tenuti al rispetto dei commi 5 e 6 e all'affissione dell'attestato di certificazione energetica in luogo facilmente visibile al pubblico.

9. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro delle attività produttive, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio, delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con la Conferenza unificata, avvalendosi delle metodologie di calcolo definite con i decreti di cui all'articolo 4, comma 1, e tenuto conto di quanto previsto nei commi precedenti, predispone Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici, sentito il CNCU, prevedendo anche metodi semplificati che minimizzino gli oneri.

La normativa in esame, inoltre, prevede un articolato sistema sanzionatorio per la violazione delle prescrizioni in essa contenute (cfr. art. 15).

B. LA DISCIPLINA FISCALE.

1. Il d. lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 (*Disciplina fiscale degli incentivi per gli impianti fotovoltaici.*), come modificato dal d. lgs. 29 dicembre 2006, n. 311.

La promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità ha trovato un primo riscontro normativo, nella legislazione nazionale, con l'emanazione del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, adottato in attuazione della direttiva comunitaria 2001/77/CE del 27 settembre 2001 proprio per stimolare la produzione di elettricità attraverso le fonti non esauribili – in ciò distinte da quelle fossili – ossia “*le fonti energetiche rinnovabili non fossili (eolica, solare, geotermica, del moto ondoso, maremotrice, idraulica, biomasse, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas).*” (articolo 2, comma 1, lettera a).

In questo contesto, proprio il decreto legislativo n. 387 del 2003, rubricato “*Disposizioni specifiche per il solare*” è stato adottato per favorire lo sviluppo dell'elettricità generata per conversione fotovoltaica della fonte solare.

L'art. 7 del cennato decreto, infatti, al comma 1 stabiliva che “*Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente edella tutela del territorio, d'intesa con la Conferenza unificata, adotta uno o più decreti con i quali sono definiti i criteri per l'incentivazione della produzione di energia elettrica dalla fonte solare*”.

Il successivo comma 2 del citato articolo, nell'individuare i criteri per l'erogazione degli incentivi, alla lettera d) precisava che essi consistono in una “*specifica tariffa incentivante, di importo decrescente e di durata tali da garantire una equa remunerazione dei costi di investimento e di esercizio*”.

I criteri di erogazione della tariffa incentivante, differenziata a seconda della potenza dell'impianto fotovoltaico, sono stati definiti, *in primis* dai decreti ministeriali 28 luglio 2005 e 6 febbraio 2006 e, da ultimo, dal decreto ministeriale del 19 febbraio 2007, pubblicato nella G.U. 23 febbraio 2007, n. 45.

Il concetto fondamentale, nell'erogazione delle provvidenze, è costituito dal fatto che l'incentivo viene erogato – per un periodo di venti anni – in ragione dell'energia fotovoltaica prodotta annualmente dall'impianto medesimo, mentre la relativa tariffa non viene corrisposta quando l'impianto non produce energia.

Ne segue che il favore introdotto con la normativa in esame è finalizzato a premiare proprio la produzione dell'energia, attraverso la quale – in termini di beneficio sulla tariffa – è possibile recuperare l'investimento iniziale.

1. I soggetti aventi diritto all'incentivo ed i criteri per la determinazione della tariffa incentivante. Il cumulo di incentivo e premio.

Possono accedere all'incentivazione per la produzione dell'energia elettrica mediante conversione fotovoltaica dell'energia solare, gli impianti fotovoltaici, realizzati nel rispetto delle norme tecniche previste (v. articolo 4 del *decreto ministeriale*), aventi una potenza nominale non inferiore a 1 kw.

La tariffa incentivante è determinata in relazione alla potenza nominale ed alla tipologia dell'impianto, così individuata dall'articolo 2, comma 1, lettere b1), b2) e b3) del *decreto ministeriale*, cui si rinvia.

I valori della tariffa - riconosciuta per un periodo di venti anni a decorrere dalla data di entrata in esercizio dell'impianto – sono quelli risultanti dall'articolo 6 del decreto 19 febbraio 2007, nonché dall'art. 7 del medesimo decreto, che prevede l'erogazione di un premio aggiuntivo.

Gli impianti di potenza fino a 20 kw, possono accedere al c.d. servizio di “scambio sul posto” (anche detto *Net Metering*), facendone richiesta all'impresa distributrice competente per il territorio ove l'impianto è ubicato o, in alternativa, possono cedere al gestore della rete elettrica l'energia prodotta.

Nel primo caso, la tariffa incentivante spetta solo in relazione all'energia prodotta e consumata in loco dall'utente (l'energia prodotta in eccesso rispetto ai consumi è assorbita dalla rete; l'utente può successivamente prelevarne la medesima quantità in caso di consumi superiori alla produzione), mentre nel secondo caso, la tariffa spetta per tutta la produzione, anche per l'energia eccedente i consumi dell'utenza e ceduta sia al mercato libero, sia al gestore di rete cui l'impianto è collegato, ai sensi di quanto previsto dall'art. 13 commi 3 e 4, del d.lgs. n. 387 del 2003.

In tal modo, in sostanza, si consente di immagazzinare l'energia elettrica prodotta e non consumata e di prelevarla dalla rete in caso di necessità, pur se entro tre anni da quello di immagazzinamento (si tratta, in sostanza, di un diritto di credito non

convertibile in danaro, visto che l'articolo 6, comma 2, decreto legislativo n. 387 del 2003 non consente la vendita di tale energia).

L'attuazione di tale sistema, in forza della delibera n. 188 del 14 settembre 2005 (come mod. dalla del. N. 40 del 24 febbraio 2006) dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas è affidata alla "Gestore dei Servizi Elettrici – GSE S.p.A."

Finalmente, l'art. 9 del d.m. 19 febbraio 2007 stabilisce il regime di applicabilità della tariffa incentivante di cui all'articolo 6 e del premio aggiuntivo di cui all'articolo 7, nonché la non cumulabilità con ulteriori provvidenze.

2. Il trattamento normativo dell'iva sulla tariffa incentivante, nonché su acquisto o realizzo dell'impianto fotovoltaico.

Se il responsabile dell'impianto esercita un'attività d'impresa, arte o professione, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto la tariffa incentivante sia in ogni caso esclusa dal campo di applicazione dell'imposta, ai sensi dell'articolo 2, terzo comma, lettera a), del DPR 26 ottobre 1972, n. 633, essendo un contributo a fondo perduto, percepito in assenza di alcuna controprestazione resa al soggetto erogatore.

Infatti, come chiarito dall'Agenzia delle Entrate nella circolare n. 46/E (prot. 2007/3744) del 19 luglio 2007, "il soggetto beneficiario della tariffa si limita a produrre energia elettrica che utilizza direttamente per soddisfare il proprio fabbisogno energetico o vende al gestore di rete cui è collegato; mentre il soggetto attuatore non ricava evidentemente nessuna utilità diretta dall'attività del soggetto al quale corrisponde la tariffa."

La medesima esenzione si applica se si realizza l'impianto fotovoltaico nell'esercizio di attività di impresa, arte o professione.

All'acquisto o alla realizzazione dell'impianto è applicabile l'aliquota agevolata del 10 per cento, ai sensi del n. 127-*quinquies*) della Tabella A, parte III, allegata al DPR n. 633 del 1972, che prevede l'applicazione di detta aliquota, fra l'altro, per "impianti di produzione e reti di distribuzione calore-energia e di energia elettrica da fonte solare-fotovoltaica ed eolica".

La detrazione iva è ammessa, ai sensi dell'articolo 19 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633, se l'impianto è utilizzato nell'esercizio di impresa, arte o professione, non già se sia anche parzialmente utilizzato per fini privati o comunque estranei all'esercizio di impresa, arte o professione, l'iva sarà (integralmente o parzialmente) indetraibile.

A riguardo, nella sentenza emessa il 6 ottobre 2005, causa n. C-243/03, la Corte di Giustizia ha precisato che "*secondo costante giurisprudenza, il diritto alla deduzione previsto dagli artt. 17 e segg. della sesta direttiva (oggi artt. 167 e seguenti della Direttiva 2006/112/CE) costituisce parte integrante del meccanismo dell'IVA e, in linea di principio, non può essere soggetto a limitazioni. Esso si esercita immediatamente per tutte le tasse che hanno gravato sulle operazioni effettuate a monte. Qualsiasi limitazione del diritto alla deduzione dell'IVA incide sul livello dell'imposizione fiscale e deve applicarsi in modo analogo in tutti gli Stati membri. Conseguentemente, sono consentite deroghe nei soli casi espressamente contemplati dalla sesta direttiva (v., in particolare, sentenze Commissione/Francia, cit., punti 15 -*

17; B., cit., punto 18 e 8 gennaio 2002, causa C-409/99 , M., Racc. pag. I-81, punto 42)”.
Pertanto, la detraibilità dell’IVA pagata all’atto dell’acquisto o della realizzazione dell’impianto fotovoltaico, da parte di un soggetto che agisca nell’esercizio di impresa, arte o professione, non risulta influenzata dalla percezione degli incentivi di cui trattasi ed è, quindi, detraibile nella misura in cui il soggetto utilizzi l’impianto per l’effettuazione di operazioni soggette all’imposta sul valore aggiunto.

Il soggetto attuatore GSE s.p.a., ai sensi dell’articolo 28, secondo comma, del DPR n. 600 del 1973, è obbligato alla ritenuta del quattro per cento sul contributo erogato a titolo di tariffa incentivante alle imprese, o agli enti non commerciali se gli impianti attengono all’attività commerciale esercitata, mentre non è tenuto ad effettuare la ritenuta nei confronti di soggetti che non svolgono attività commerciale.

La norma si applica alla GSE s.p.a. a seguito della novella introdotta con l’art. 21 comma 11 lettera d) l. 27 dicembre 1997, n. 449 che ha gravato di tale obbligo, oltre a regione, province, comuni ed enti pubblici, anche gli enti privati che erogano contributi pubblici, pur se non risultanti da trasformazioni di preesistenti enti pubblici (ciò che costituiva l’originario ambito soggettivo di applicazione della norma, poi ampliato nell’interpretazione dell’agenzia delle entrate).

Da un punto di vista oggettivo, quelli in esame hanno natura di contributi in conto esercizio e quindi non ricadono nell’ambito di esclusione dall’applicazione della ritenuta riservato ai contributi destinati all’acquisto di beni strumentali.

3. Il trattamento fiscale della vendita di energia prodotta con impianti fotovoltaici.

DISCIPLINA FISCALE DELLA “TARIFFA INCENTIVANTE” E DEI RICAVI DERIVANTI DALLA VENDITA DELL’ENERGIA

Il soggetto giuridico che realizza un impianto fotovoltaico potrà destinare l’energia prodotta al proprio consumo, alla vendita od al servizio di scambio sul posto.

Il trattamento fiscale delle diverse fattispecie che possono profilarsi, tenuto conto della natura del soggetto in questione e dal tipo di scelta che questi venga ad adottare in ordine all’utilizzo dell’energia prodotta, sarà dunque differente a seconda che si tratti di:

- persona fisica, ente non commerciale o condominio che produce ed utilizza in tutto o in parte l’energia prodotta, destinando l’eventuale eccedenza allo “scambio sul posto” o alla vendita;
- persona fisica o giuridica che realizza un impianto fotovoltaico nell’ambito di una attività commerciale;
- persona fisica che svolge un’attività di lavoro autonomo, o associazione professionale, che produce e utilizza in tutto o in parte l’energia fotovoltaica nell’ambito della propria attività di lavoro autonomo;

La normativa, cui si rinvia, inoltre, distingue a seconda che gli impianti abbiano potenza superiore od inferiore a venti Kw.

4. La l. 27 dicembre 2006, n. 297 (finanziaria 2007).

Anche l'ultima finanziaria ha adottato una politica normativa incentivante la realizzazione di interventi al contenimento dei consumi energetici.

L'attuazione degli interventi è operata tramite rinvio alla l. n. 449 del 97, dettata in tema di ristrutturazioni edilizie, pur se l'attuazione stessa è in concreto rimessa al decreto 17 febbraio 2007, adottato dal Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'art. 7 comma 1 d. lgs. 29 dicembre 2003, n. 387.

In concreto, le norme della legge finanziaria che sono rilevanti nella materia in esame sono:

- art. 1 comma 344, a mente del quale “Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007, relative ad interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, che conseguono un valore limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20 per cento rispetto ai valori riportati nell'allegato C, numero 1), tabella 1, annesso al d. lgs. 19 agosto 2005, n. 192, spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 55 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 100.000 euro, da ripartire in tre quote annuali di pari importo”;

- art. 1 comma 345, a mente del quale “Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007, relative ad interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari, riguardanti strutture opache verticali, strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), finestre comprensive di infissi, spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 55 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 60.000 euro, da ripartire in tre quote annuali di pari importo, a condizione che siano rispettati i requisiti di trasmittanza termica U, espressa in W/m²K, della Tabella 3 allegata alla presente legge”;

- art. 1 comma 346, a mente del quale “Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007, relative all'installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università, spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 55 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 60.000 euro, da ripartire in tre quote annuali di pari importo”;

- art. 1 comma 347, a mente del quale “Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007, per interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema

di distribuzione, spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 55 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 30.000 euro, da ripartire in tre quote annuali di pari importo”.

L'art. 1 comma 348 della legge finanziaria 2007 stabilisce, come accennato, che la detrazione fiscale di cui ai commi 344, 345, 346 e 347 è concessa con le modalità di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e alle relative norme di attuazione previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 18 febbraio 1998, n. 41, e successive modificazioni, sempreché siano rispettate due ulteriori condizioni:

- a) la rispondenza dell'intervento ai previsti requisiti deve essere asseverata da un tecnico abilitato, che risponde civilmente e penalmente dell'asseverazione;
- b) il contribuente deve acquisire la certificazione energetica dell'edificio, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, qualora introdotta dalla regione o dall'ente locale, ovvero, negli altri casi, un «attestato di qualificazione energetica», predisposto ed asseverato da un professionista abilitato, nel quale sono riportati i fabbisogni di energia primaria di calcolo, o dell'unità immobiliare ed i corrispondenti valori massimi ammissibili fissati dalla normativa in vigore per il caso specifico o, ove non siano fissati tali limiti, per un identico edificio di nuova costruzione. L'attestato di qualificazione energetica comprende anche l'indicazione di possibili interventi migliorativi delle prestazioni energetiche dell'edificio o dell'unità immobiliare, a seguito della loro eventuale realizzazione. Le spese per la certificazione energetica, ovvero per l'attestato di qualificazione energetica, rientrano negli importi detraibili.

Acquisito l'attestato di certificazione energetica – laddove siano state adottate le procedure relative da regioni e comuni – oppure, ove ciò non sia possibile, l'attestato di qualificazione energetica, asseverato da un tecnico abilitato e conforme allo schema allegato al d.m. 19 febbraio 2007, esso deve essere trasmesso, entro e non oltre il 29 febbraio 2008 ed in uno alla scheda informativa contenente i dati di cui all'allegato E del medesimo d.m., all'ENEA in via informativa o tramite raccomandata.

I pagamenti, inoltre, devono essere eseguiti a mezzo bonifico bancario o postale con l'indicazione della causale del versamento e le generalità di beneficiario della detrazione e del bonifico.

Tutta la documentazione suddetta deve essere conservata al fine di un eventuale accertamento.